



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE  
DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE  
IL REVISORE UNICO**

**VERBALE N. 14/2020**



**ARPAM**

Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale delle Marche - Registro Unico

**ID:1202956|17/09/2020|DIRGE**

**Oggetto: CERTIFICAZIONE SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO - "Criteri sull'utilizzo delle Risorse Aggiuntive Regionali Biennio 2020 – 2021" sottoscritto in data 3 Settembre 2020.**

Il giorno 17 Settembre 2020 alle ore 10:00 ho preso visione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale area comparto dell'ARPAM, sottoscritto in data 3/9/2020, riguardante i criteri di utilizzo delle Risorse Aggiuntive Regionali nell'ambito della valorizzazione di progetti da realizzare nel biennio 2020 – 2021.

VISTI

l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

le Circolari MEF-RGS n. 20 del 6/5/2015 e n. 19 del 27/4/2017;

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";

all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del



Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”;

i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore Unico deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando “norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”;

#### PRESO ATTO CHE

1) la pre-intesa sul CCDI del personale del comparto dell'ARPAM è stata sottoscritta in data 3/9/2020 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;

2) che la predetta ipotesi di CCDI è accompagnata dalla relazione illustrativa sottoscritta dal Dirigente servizio gestione risorse umane e dalla relazione tecnico-finanziaria sottoscritta dal Direttore Amministrativo – PROT. ID:1199302/08/09/2020/DIRGE;

ESAMINATA la documentazione prodotta;

DATO ATTO CHE la spesa conseguente all'attuazione dell'accordo collettivo integrativo è finanziata con le risorse accantonate nei rispettivi bilanci aziendali dall'anno 2008 all'anno 2018, imputate al conto patrimoniale 2.02.05 e che rappresentano il 90% degli accantonamenti effettuati a titolo di risorse aggiuntive regionali (1% del monte salari – area Comparto - anno 2001), come da indirizzi della Giunta regionale con DGRM n. 922 del 13 luglio 2020.

DATO ATTO altresì che le RAR non rientrano nell'ambito applicativo dei limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) – Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) ed all'art. 18 (attribuzione selettiva di incentivi: divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione).

In relazione alla costituzione e relativa destinazione del fondo aziendale delle RAR - area del comparto - di cui all'art. 81, comma 4, lettera a) del CCNL 21/5/2018, si evidenzia il rispetto dei seguenti vincoli:

La copertura delle destinazioni di utilizzo delle RAR attribuite dalla Regione per obiettivi strategici della Regione stessa, debitamente finanziate nei bilanci dell'Agenzia, aventi natura di trattamento accessorio, come previsto dalle disposizioni di legge (non costituiscono costi aggiuntivi per l'Agenzia).



L'attribuzione selettiva delle RAR, sulla base della ripartizione fra i partecipanti ai singoli progetti, secondo i criteri individuati nella ipotesi di accordo oggetto della presente relazione (divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione (art. 18 D.Lgs 150/2009).

Viste le vigenti disposizioni contrattuali e normative, ed in particolare gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed il D.Lgs 27.10.2009, n. 150.

Considerato che l'attuazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 3/9/2020 non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto contratto opera nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e destinati agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro

### CERTIFICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito positivo, l'ipotesi di accordo integrativo– personale area comparto – per la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse aggiuntive regionali, finalizzate a valorizzare progetti ritenuti strategici per l'amministrazione regionale in coerenza con le Linee di Indirizzo della Giunta regionale 2020 – 2021 per ARPAM e con il programma di attività dell'Agenzia 2020 – 2021, come declinati nel Piano della Performance 2020 di cui alla determina del Direttore Generale n. 17/DG del 31/1/2020, secondo i criteri riportati nella ipotesi medesima.

Che la spesa conseguente all'attuazione dell'accordo integrativo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nel conto patrimoniale 2.02.05 del bilancio di previsione anno 2020, come indicato nel modulo IV della relazione tecnico finanziaria.

La compatibilità dei costi conseguenti alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo (ipotesi del 3/9/2020) con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i.

Fatto, letto e sottoscritto

Ancona li 17 Settembre 2020

Letto approvato e sottoscritto

IL REVISORE UNICO – Dott. Guido Frinconi